

## VIOLENZE IN FAMIGLIA: RAPPORTI FRA PERSONALE SCOLASTICO ED AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE ORDINARIA.

### A) La natura specialistica della materia e l'organizzazione delle Procure Ordinarie

1. La materia della violenza domestica sia in danno di maggiorenni che di minorenni presenta caratteristiche squisitamente specialistiche come risulta dai documenti della C.S.M. e della Scuola Superiore della Magistratura che ogni anno impartisce corsi su tutti gli argomenti connessi; nelle Procure della Repubblica più importanti esiste un gruppo specializzato di pubblici ministeri.
2. La competenza del gruppo abbraccia tutti i delitti contro l'assistenza familiare (fino al 2006 il reato di cui all'art. 570 c.p. non era considerato specialistico) fra cui il più importante è quello di maltrattamenti, i reati di violenza sessuale ed atti sessuali in danno sia di minori che di maggiorenni, le ipotesi di pornografia minorile, il reato di cui all'art. 388 cpv. c.p.( mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), la circonvenzione di incapaci ed inoltre, secondo la valutazione dell'aggiunto le ipotesi di minacce aggravate, molestie, lesioni aggravate ed altri reati che risultino commessi in ambito familiare (ovviamente nell'accezione più lata di famiglia). I reati di riduzione in schiavitù e prostituzione minorile vengono trattati in genere in coassegnazione con altri dipartimenti  
Il gruppo, almeno a Milano, si occupa infine della materia civile, limitatamente ai ricorsi per interdizione, inabilitazione e per la nomina di amministratore di sostegno.
3. Al fine di razionalizzare il lavoro dei colleghi del gruppo e di uniformare i criteri di valutazione degli affari penali, prima di decidere l'assegnazione ad un collega di un fascicolo, il coordinatore del dipartimento, tramite la sua segreteria, **verifica non solo il certificato penale dell'indagato** (dato che può illuminare sulla presenza di precedenti specifici, sui suoi collegamenti con ambiti delinquenziali, sulla sua tossicodipendenza o dipendenza dall'alcool, sull'inclinazione alla violenza etc.) **ma anche i carichi pendenti dell'indagato e della parte lesa**, il che consente, specialmente nel campo della violenza domestica e della conflittualità familiare - materia contigue ma molto diverse fra loro - di "contestualizzare" la denuncia, analizzandone il suo contenuto intrinseco, effettuando una valutazione preliminare circa la sua fondatezza e concentrando su un unico pubblico ministero tutti i fascicoli concernente il singolo indagato ovvero, in caso di denunce reciproche, la coppia.
4. Quando si ritiene che l'accusa possa essere fondata, occorrono indagini approfondite; con particolare riferimento ai casi di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, le indagini sono finalizzate a trovare riscontri obbiettivi alle dichiarazioni della parte lesa, partendo da un'approfondita audizione della stessa. Quando le denunce sono troppo stringate **non è infrequente che la parte lesa si induca o venga indotta alla ritrattazione** prima ancora che i fatti vengano da lei descritti in tutta la loro ampiezza e complessità.
5. La raccolta del quadro indiziario deve rigorosamente precedere la richiesta di una qualsiasi misura cautelare; in tutti i campi del diritto penale, ma

specialmente in quello del maltrattamento, dello stalking e dell'abuso, vale l'antico adagio secondo cui **prima si catturano le prove e poi, se del caso, gli indagati.**

6. Prima ancora di prendere in considerazione la richiesta di misure (che in genere è raro possa avvenire nella fase iniziale dell'indagine) gli inquirenti devono preoccuparsi di **mettere in sicurezza la parte lesa**, ricorrendo, se questa è minore, all'istituto di cui all'art. 403 cod. civ. (*“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quanto si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”*), mentre se è maggiorenne, attivando i servizi sociali, al fine del reperimento di soluzioni abitative diverse.
7. Quando il quadro probatorio si presenta univoco, non si esita nella formulazione di richieste di **misura cautelare la cui immediata applicazione è, dal punto di vista della vittima, molto più importante di una condanna pronunciata a distanza di anni**; questo vale in particolare, nei casi di violenza domestica, per **l'allontanamento dalla dimora familiare** che consente alla parte lesa di restare con i figli in casa anziché doverne fuggire cercando sistemazioni provvisorie. A questo proposito non va dimenticato che il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in [Legge 15 ottobre 2013, n. 119](#) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242 ( cd. legge sul femminicidio) ha introdotto, fra l'altro, alcune importanti innovazioni:
  - possibilità per il pubblico ministero di richiedere al giudice, unitamente all'allontanamento dell'indagato, l'imposizione di un obbligo di versamento alla parte lesa di una somma a titolo di mantenimento;
  - arresto obbligatorio, da parte della polizia giudiziaria, in caso di flagranza per i reati di maltrattamento e stalking;
  - possibilità per la polizia giudiziaria di disporre l'immediato allontanamento dalla casa familiare di chi sia stato colto nella flagranza, fra gli altri casi, di lesioni aggravate o procedibili d'ufficio o di minacce gravi.
8. Il gruppo della Procura ordinaria deve intrattenere cordiali e costanti rapporti con il Tribunale per i Minorenni e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Per quanto concerne Milano va ricordato che nel gennaio 2004 è stato redatto, unitamente al Prefetto di Milano, alla magistratura minorile, alle forze dell'ordine e al Comune di Milano, un importante **Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto all'abuso sessuale di minori e nella tutela dei minori vittime di abuso sessuale**, finalizzato a contemperare le esigenze dei minori con un sollecito ed efficace accertamento della verità dei fatti.  
In data 5.6.18 è stato stipulato fra la Procura Ordinaria e quella per i Minorenni di Milano un **“Protocollo di intesa per la tutela del minore vittima di abuso o di maltrattamento”**, protocollo al cui centro sta lo scambio tempestivo di informazioni fra i due uffici.

## B) Il ruolo della scuola nei casi di violenza domestica

1. Ai fini di un approccio corretto ai fatti di violenza domestica, occorre partire da una constatazione: nella quasi totalità dei casi essa, ancor prima di essere violenza fisica, psicologica o sessuale è caratterizzata da una situazione di **“abuso di posizione dominante”** specialmente quando si verifica nell’ambito di relazioni gravemente distorte all’interno della famiglia.
2. In casi del genere l’unico modo per rendere possibile un cambiamento consiste nell’eliminare, anche attraverso l’intervento penale, le cause del turbamento della parte lesa, sia essa maggiorenne o minorenni, dovute al perdurare del maltrattamento e dell’abuso ed al clima di violenza e/o intimidazione che ne sono una logica conseguenza, e nell’instaurare un corretto percorso idoneo a curare il trauma.
3. Contestualmente alla ricezione della denuncia, deve essere ben chiaro a chi procede che **la tutela della parte lesa** deve precedere, sia in termini cronologici che di importanza, la raccolta delle prove. Ne consegue che gli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti dovranno immediatamente attivarsi a reperire - ove ciò appaia necessario - una collocazione provvisoria della parte lesa nei casi in cui un suo rientro nel nucleo familiare appaia *“ictu oculi”* pericoloso o comunque sia percepito come tale dalla persona interessata; ciò potrà avvenire attraverso contatti con i servizi sociali territoriali nonché con il privato sociale, al fine del reperimento di una sistemazione immediata per la parte lesa, sistemazione che talora deve estendersi necessariamente ai minori che dalla stessa dipendono.
4. L’intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da **interdisciplinarietà** e si svolge nell’ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l’abuso e dall’altro quella delle procedure civili, davanti al giudice delle separazioni e al giudice minorile; tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, sacerdoti, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, etc.
5. In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica, deve tendere ad inserirsi in processi educativi e terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dell’indagato/imputato in quanto titolare di diritti di rango costituzionale.
6. Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari e scolastici) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di specializzazione (che non può prescindere da un’accurata formazione) ed agire in modo coordinato, nel rispetto della pari dignità di ciascun operatore. L’organizzazione delle indagini penali non può prescindere dall’istituzionalizzazione di rapporti paritari con tutti gli operatori del settore nell’ambito di una **“rete”** che abbracci polizia giudiziaria, tutti gli

operatori dei settori psico-socio-sanitario ed educativo (scuola, comunità) ed altre autorità giudiziarie (civile e minorile in particolare) e che consenta di superare le resistenze che, del tutto comprensibilmente, esistono ancora da parte di taluni operatori nel collaborare pienamente con l'autorità giudiziaria penale in settori così delicati. Solo nell'ambito della "rete" sarà possibile organizzare, attraverso le risorse fornite dal territorio, sia l'aiuto alla vittima (si pensi alle case per le donne maltrattate e all'assistenza giudiziaria delle vittime) che quello all'autore del reato (esplicitamente previsto dalla legge sul femminicidio), se questi vorrà richiederlo.

7. Un discorso a parte merita la cd. **mediazione familiare**; lo strumento si attaglia solo alle problematiche del conflitto familiare e non a quelle della violenza domestica, caratterizzate dall'abuso di posizione dominante. Esiste peraltro, fra violenza e conflittualità domestica, un'ampia zona grigia costituita da situazioni di non facile interpretazione, situazioni nelle quali potrebbe essere preziosa la presenza di personale di polizia giudiziaria che sia particolarmente preparato nel campo della mediazione familiare in modo che, nei limiti del possibile, le persone in conflitto possano essere convocate e che un'eventuale remissione di querela consenta di evitare che vengano presentate nuove denunce-querelle reciproche; tale ultimo fenomeno, molto ricorrente e responsabile di parte del carico di lavoro del Dipartimento, di solito non favorisce la comprensione da parte dei contendenti delle ragioni profonde del conflitto e soprattutto danneggia gravemente i figli, uniche vere parti lese di tal genere di situazioni.
8. Non va nemmeno trascurato un fenomeno, relativamente recente, che riguarda le **denunce presentate contro operatori (ivi compresi quelli scolastici)**, impegnati nella tutela delle parti lese specialmente in contesti di alta conflittualità fra coniugi e conviventi. Le parti contendenti, spesso assistite da legali, al termine di un'*escalation* per lo più costituita da varie richieste le cui risposte vengono ritenute insoddisfacenti, presentano denuncia nei confronti di insegnanti e direttori didattici per omissione di atti d'ufficio ed altri reati, quando non condividono quanto viene scritto nelle loro relazioni. A tal riguardo occorre rammentare che:
  - le tematiche affrontate dai denunciatori riguardano per lo più aspetti di natura didattica ed amministrativa relativa all'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'autorità scolastica, senza che l'eventuale dissenso dell'utente possa avere alcuna rilevanza;
  - è opportuno che gli operatori scolastici diano risposta a richieste e diffide formali a compiere determinati atti.
9. In altri casi si sono talora verificate da parte di famigliari degli alunni, pressanti richieste agli operatori scolastici, con modalità violente o minatorie, finalizzate a condizionarne l'operato; va ricordato al riguardo che è indispensabile che la Procura venga tempestivamente informata di eventuali reati commessi nei loro confronti e che **minacce e violenze ad insegnanti**, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, sono reati procedibili d'ufficio, quale quello previsto dall'art. 336 c.p. (violenza e minaccia a pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio). Questo vale anche per i casi di cd. bullismo quando commessi da soggetti maggiorenni mentre quelli a carico

esclusivamente di minori sono di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

### C) La notizia di reato.

1. **L'obbligo di denuncia incombe su tutti gli operatori scolastici** appartenenti a strutture pubbliche ovvero convenzionate con enti pubblici, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. che stabilisce che *"...i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito"* e ciò anche in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.). Tale obbligo è sanzionato penalmente dagli artt. 361 e 362 c.p. (omessa denuncia di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio).
2. In termini analoghi si configura l'**obbligo di referto** che riguarda chiunque *"avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio..."* (art. 365 1° comma c.p.); vi rientrano fra gli altri gli psicologi operanti in ambito scolastico; anche nel loro caso l'obbligo di referto, che è sanzionato penalmente (art. 364 1° comma c.p.), non può essere limitato o escluso dal segreto professionale, con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 364 2° comma c.p.) e tenendo presente che in casi del genere, per pacifica giurisprudenza, l'assistito è esclusivamente il minore e non anche il genitore o *caregiver*.
3. **La nozione di notizia di reato non richiede la certezza** (che non esiste quasi mai) né sulla sua sussistenza né tanto meno sull'identificazione del suo autore; secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, è sufficiente il cd. *"fumus"* ovvero, come è stato affermato in dottrina, la conoscenza di un **fatto che "in via di prima approssimazione, corrisponde al modello di una norma incriminatrice"**, situazione ben diversa da quella di mero sospetto soggettivo, quale può derivare, in campo psicologico e medico-legale, dagli indicatori aspecifici (come nel caso di comportamenti erotizzati) che non possono costituire, di per sé stessi ed in assenza di un racconto del soggetto, una notizia di reato, anche se possono evidenziare, quando la parte lesa è un minore, una situazione di pregiudizio e giustificare pertanto una segnalazione al Tribunale per i Minorenni.
4. In questi casi diventa **decisivo il racconto della vittima**; va pertanto ricordato a tutti gli operatori che anche in presenza di obiettività assenti o dubbie **scatta l'obbligo di denuncia quando la parte lesa o altra persona informata sui fatti, riferiscano fatti che, se veri, integrano gli estremi di reato perseguibile d'ufficio e che non è compito degli operatori, almeno ai fini della presentazione della denuncia, effettuare vagli preventivi concernenti l'attendibilità della parte lesa, l'esistenza di riscontri, la sussistenza di condizioni di procedibilità o di punibilità o di cause estintive del reato (morte del reo, amnistia, remissione della querela, prescrizione etc.)** aspetti tutti di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Resta un'ampia "zona grigia" costituita da un lato da quadri fisici e/o comportamentali dubbi, in assenza di racconti precisi, e dall'altro di racconti confusi quali quelli che caratterizzano la cd. rivelazione mascherata. Questa ricorre con una certa frequenza (inversamente proporzionale all'età e alla normalità psichica del soggetto) ed è caratterizzata da impressionanti mescolanze di fantasia e realtà ovvero da descrizioni di difficile interpretazione; In casi del genere, come più in generale, nelle non poche situazioni dubbie, **può essere utile che gli operatori interpellino una persona che sia specializzata nella materia.**
6. Detta consultazione consentirebbe anche di chiarire eventuali problematiche relative alla nozione di reato procedibile d'ufficio; infatti, ai sensi dell'art. 609 septies c.p, oltre ai casi, relativamente semplici, di violenza sessuale in danno di minore degli anni 18, o di atto sessuale in danno di minore degli anni 10, ovvero ancora di fatto commesso dal genitore, dal convivente di questi, dal tutore, dall'affidatario del minore ovvero da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, diventano procedibili d'ufficio tutti i casi in cui i fatti di violenza sessuale (art. 609 bis e 609 ter c.p.) sono **connessi "con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio"**, nozione questa di non facile interpretazione da parte di operatori privi di preparazione giuridica.
7. Anche la recente normativa in tema di *stalking* (art. 612 bis c.p. introdotto dal d.l. 23.2.09 n. 11) stabilisce la procedibilità d'ufficio di tale ipotesi criminosa, fra l'altro, quando questa sia commessa in danno di minore o di una persona con disabilità ovvero connessa ad altro reato procedibile d'ufficio ovvero infine in caso di violazione dell'ammonimento del Questore.
8. Nella categoria dei reati procedibili d'ufficio rientrano fra l'altro:
  - a) le ipotesi di maltrattamento (art. 572 c.p.) che possono essere costituite, oltre che da ripetute violenze fisiche anche da vessazioni psicologiche e dalla cd. violenza assistita;
  - b) la violenza privata (art. 610 c.p.) che sussiste, ad esempio, quando l'invito al silenzio è accompagnato da percosse o minacce;
  - c) la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.) come nei casi in cui le violenze e le minacce sono finalizzate alla ritrattazione e cioè alla commissione di reati quali le false dichiarazioni al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), l'autocalunnia (art. 369 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - d) le minacce gravi (art. 612 2° comma c.p. ) che sussistono in tutti i casi in cui la parte lesa subisce minacce di morte, ovvero con armi (anche improprie) ovvero da più persone riunite (ne bastano due);
  - e) lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.) che ricorre anche nei casi in cui la vittima viene posta in stato di incapacità di intendere e volere mediante somministrazione di sostanze;

- f) le lesioni personali (artt.582 e segg. c.p.) che possono essere procedibili d'ufficio anche quando determinano una malattia guaribile in un tempo inferiore a 20 gg. (artt. 583 e 585 c.p.) come, in particolare, nei casi in cui la lesione è finalizzata a commettere un altro reato, fra cui la stessa violenza sessuale;
- g) gli atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico quando commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano" come previsto dall'art. 527 comma 2 c.p.;
- h) l'abbandono di minori o incapaci ( art. 591 c.p.),che ricorre in tutti i casi in cui sussiste un rischio per l'incolumità della parte lesa;
- i) il sequestro di persona ( art.605 c.p. ) che sussiste quando la parte lesa viene privata per un tempo apprezzabile della libertà persona, ad esempio viene chiusa a chiave in un appartamento oppure nell'abitacolo di un'autovettura senza una concreta possibilità di fuggire o di invocare aiuto;
- j) la violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle persone (quando la violenza sessuale viene commessa da persona che entra o si trattiene nell'abitazione della vittima contro la volontà di quest'ultima), dalla violenza sulle cose ovvero con armi (art. 614 ultimo comma c.p.);
- k) l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, (artt. 3 e 4 L.75/58), il delitto di prostituzione minorile che sussiste anche nella condotta di chiunque compia atti sessuali con un minore di età fra i 14 e i 18 anni "in cambio di denaro o altra utilità economica" (art. 600 bis 2° comma c.p.), la pornografia minorile (artt. 600 ter e 600 quater c.p.), che sussiste non solo quando viene detenuto ovvero divulgato materiale pedopornografico ma anche nei casi in cui taluno "utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche" (art. 600 ter 1° comma c.p.) ovvero "distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18..." (art. 600 ter 3° comma c.p.), il delitto di turismo sessuale (art. 600 quinquies) oltre che la nuova ipotesi di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) introdotta dalla L. 11.8.2003 n. 228;
- l) l'adescamento, anche a mezzo *internet*, in danno di minori degli anni 16 (art. 609 undecies c.p.);
- m) la violenza di gruppo (art. 609 octies c.p.) e la corruzione di minorenni, che consiste non solo nel compiere atti sessuali in presenza di un minore di anni 14 al fine di farlo assistere ma anche nel sottoporre al minore materiale pornografico (art. 609 quinquies c.p.);
- n) ogni ipotesi di violenza sessuale quando in essa è concorrente, anche soltanto sotto il profilo omissivo (art. 40 cpv.c.p.) un soggetto per cui è prevista la procedibilità d'ufficio, come nel caso in cui i fatti sono commessi da una persona estranea alla famiglia, mentre il genitore della vittima, avendo l'obbligo di impedire l'evento omette di intervenire;

- o) ogni ipotesi di atto sessuale con minorenni (art. 609 quater c.p. come modificato dalla L. 69/2019);
- p) il porto e la detenzione di armi (artt. 10, 12 e 14 L. 14.10.1974) specialmente nel caso in cui dette armi siano utilizzate per intimidire la vittima;
- q) Il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quater c.p. introdotto dalla L. 69/2019);
- r) Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p. introdotto dalla L. 69/2019);
- s) Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p. introdotto dalla L. 69/2019 che ha lo stesso regime di procedibilità dello stalking);
- t) Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p. introdotto dalla L. 69/2019).

#### D) Prima della denuncia

1. E' necessario evitare che il racconto della vittima del reato, specialmente se minorenne, possa avvenire tramite domande tanto dirette quanto suggestive (ad esempio: "la mamma mi ha detto che il papà ti ha toccato la farfallina; è vero?") domande che possono determinare danni irreparabili alla genuinità del racconto del minore in sede processuale.
2. Occorre prestare attenzione non solo ad eventuali obiettività fisiche (che possono eventualmente essere documentate fotograficamente) ma anche alle reazioni della vittima, specie se minore, quali ad esempio le reazioni di panico al colloquio e, per quanto concerne i minori prepuberi, gli atteggiamenti erotizzati che si possano manifestare nel corso del colloquio o anche precedentemente e sulla cui rilevanza vanno menzionati gli studi della psicologia americana Friedrich.

#### E) La denuncia

1. Si sottolinea la necessità che tutti gli operatori scolastici:
  - a) trasmettano "**senza ritardo**" (art. 331 c.p.p.) la segnalazione alla Procura ordinaria (ovvero ad un ufficio di polizia giudiziaria). Ciò consente al pubblico ministero di prendere immediatamente delle decisioni non procrastinabili, come nei casi in cui vi è urgenza di procedere a perquisizioni, intercettazioni telefoniche e/o ambientali ovvero a porre in essere provvedimenti di messa in sicurezza della parte lesa;
  - b) **si astengano da ogni valutazione che non compete loro, ivi comprese quelle sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità della parte lesa**; ciò non impedisce ovviamente che l'operatore debba far tutto il possibile per cercare di capire quale sia il significato delle parole usate dalla parte lesa, specie se minore, ed il motivo della sua rivelazione e per rendersi disponibile a nuove rivelazioni; gli operatori non hanno da temere denunce per calunnia da parte della persona sospettata, quando si



limitino a riferire quanto caduto sotto la loro diretta osservazione (ad esempio comportamenti erotizzati ed altri segni, a livello fisico o psichico, di tipo post-traumatico) e quanto appreso dalla parte lesa o da altre persone a conoscenza dei fatti, evitando comunque di appesantire pericolosamente la segnalazione con inutili giudizi specie quando questi potrebbero essere letti come conseguenza di una "alleanza educativo/terapeutica";

- c) tengano presente che **l'obbligo di denuncia e l'obbligo di referto incombe su ciascuna persona fisica** (artt. 361, 362, 365 c.p.); se può essere in certi casi opportuno che la denuncia o il referto vengano presentati, al fine di evitare "personalizzazioni", dai superiori gerarchici ( ad es. direttori didattici) sarà compito del singolo operatore vigilare affinché ciò avvenga; non è nemmeno sufficiente consigliare il privato, che costituisce la fonte dell'operatore, di fare denuncia per assolvere l'obbligo stabilito dalla legge, essendo noto che molti privati si astengono dal farlo;
  - d) **non pongano in essere iniziative tese a vagliare** l'attendibilità della parte lesa, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove;
  - e) sappiano **garantire alla parte lesa la segretezza** della denuncia, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quella persona; la segretezza è nell'interesse non solo dell'indagine ma anche di tutte le persone coinvolte nella denuncia (indagato, parte lesa, famigliari) atteso che l'indagato può restare per sempre all'oscuro dell'esistenza di un procedimento a suo carico (al di fuori ovviamente dei casi in cui vengano compiuti atti in sua presenza quali perquisizioni, interrogatorio, ispezioni personali etc.), **l'archiviazione è disposta all'insaputa di questi** e, se non ne viene fatta espressa richiesta, anche all'insaputa della parte lesa;
  - f) **segnalino con pari tempestività eventuali pressioni e minacce** di cui siano fatti oggetto sia la parte lesa che coloro che se ne occupano, ivi compresi gli stessi operatori scolastici, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela; **è importante che chi svolge funzioni di tutela sia e si senta a sua volta tutelato.** Va ricordato che tali reati sono in genere procedibili d'ufficio in quanto commessi in danno di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.
2. Quando la segnalazione è indirizzata anche al giudice civile, ivi compreso quello minorile, **essa segue le regole del processo civile fra cui quella che impone al giudice di rendere, immediatamente e senza eccezioni, pubblici i propri atti**; ciò può determinare, il pericolo di inquinamento probatorio nell'eventualità che l'indagato possa conoscere, attraverso il procedimento civile, atti ancora coperti dal segreto di indagine. Esso è in genere legato alla primissima fase dell'indagine, quando il P.M. ordinario può compiere i cd. atti a sorpresa (perquisizione ed intercettazioni). Va comunque rammentato che l'obbligo di comunicare l'esistenza del procedimento penale per alcuni reati al

Tribunale per i Minorenni incombe, ai sensi dell'art. 609 decies c.p., al Pubblico Ministero e che il citato Protocollo di intesa fra Procura ordinaria e minorile di Milano cerca di ovviare a tali inconvenienti.

3. Pertanto tutti gli operatori devono tener ben presente **che la segnalazione all'autorità minorile è obbligatoria solo nei seguenti casi:**
  - allontanamento in via d'urgenza (art. 403 cod. civ.); tale allontanamento in via ordinaria spetta al Tribunale per i Minorenni ma, in situazioni di pregiudizio in atto, può essere operato, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., da qualsiasi pubblica autorità (fra cui quella di pubblica sicurezza e quelle socio-assistenziali) che collocherà il minore "in luogo sicuro";
  - minore che esercita la prostituzione (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 269/98)
  - minorenni straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 269/98);
  - stato di abbandono di un minore (art. 8 L. 184/83).
  
4. Gli operatori devono altresì tener presente che la segnalazione alla Procura minorile è facoltativa, in quanto non contemplata da alcuna norma giuridica, in tutti i casi in cui vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali:
  - decadenza dalla potestà genitoriale o incisione dei relativi diritti (art. 330 sg. Cod. civ.);
  - allontanamento del minore dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro familiare;
  - allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla potestà dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91);
  - allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla potestà dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 4 L. 184/83);
  
5. La denuncia deve, per quanto attiene i fatti, essere **il più circostanziata possibile** in modo da consentire una loro corretta qualificazione giuridica, l'individuazione delle fonti di prova ed una tempestiva identificazione di indagato, parte lesa e di eventuali persone informate sui fatti; si segnala al riguardo che spesso le denunce provenienti da operatori scolastici, in quanto incentrate sulla parte lesa, sono carenti di indicazioni sulle generalità dell'indagato anche quando questi è ben conosciuto, con l'ovvia conseguenza che il P.M. ordinario dovrà iscrivere a carico di ignoti una denuncia nei confronti ad esempio del padre del minore !
  
6. Nei verbali, relazioni e comunicazioni inviate al P.M. ordinario la polizia giudiziaria e gli operatori scolastici dovranno **omettere di indicare il nome e/o l'indirizzo della comunità ove la parte lesa viene collocata** (ovviamente quando questa non è già nota alle parti), al fine di garantirne la totale protezione e per tutelare la stessa comunità da tentativi di contatti da parte di persone coinvolte nell'indagine, una volta che l'atto venga depositato.

## F) Dopo la denuncia

1. L'esigenza di agire, specie nella primissima fase delle indagini, con la massima tempestività, segretezza e sinergia impone di **evitare attività ed iniziative, da parte di chiunque, che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia** e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi; in caso contrario, si incrementerebbero le possibilità di inquinamento delle prove e - nella migliore delle ipotesi - il numero di controdenunce, con l'ulteriore perverso effetto di trasformare l'originaria parte lesa in persona indagata !
2. Va pertanto evitato, almeno nella fase in cui la denuncia deve restare segreta, di **convocare i congiunti** della parte lesa, specialmente quando si abbia motivo di sospettare che questi possano informare l'indagato.
3. La già menzionata **tutela degli operatori scolastici** impone di vigilare sul fatto che quando vengono sentiti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, **costoro si astengano dall'indicare il loro luogo di residenza, essendo sufficiente l'indicazione dell'ufficio di appartenenza.**

## G) L'attività degli operatori scolastici, la documentazione della stessa e la testimonianza in dibattimento.

1. Nell'indagine del pubblico ministero assumono valore prezioso, specialmente nei casi di nuclei familiari multiproblematici, le relazioni provenienti dalla scuola unitamente al fascicolo esistente, sul conto della parte lesa, presso gli enti pubblici o convenzionati con enti pubblici (servizi sociali, A.S.L., Tribunale per i Minorenni, centri convenzionati per il trattamento e la terapia, comunità presso cui la parte lesa è stata collocata etc.) comprensivo delle relazioni sociali, psicodiagnostiche e psicopedagogiche concernenti sia la parte lesa che altri membri dello stesso nucleo familiare; l'acquisizione al fascicolo del pubblico ministero di tali documenti dovrebbe procedere parallelamente allo sviluppo delle indagini, evitando in tal modo duplicazioni di accertamenti.
2. Tale documentazione è acquisibile in sede dibattimentale, al fascicolo del Tribunale, ai sensi dell'art. 236 c.p.p. *“ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della parte lesa”*, tanto più che mai come nei casi di abuso sessuale e di maltrattamento *“il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa”*.
3. E' ovvio che vi sono aspetti della relazione della scuola che interessano in modo particolare il giudice penale, quali ad esempio:
  - a) **quanto osservato direttamente dagli insegnanti** nei casi in cui si sono trovati presenti a fatti di rilevanza penale o a comportamenti patognomonic;

- b) **i racconti fatti dalla parte lesa direttamente agli insegnanti;** in tal caso sarà opportuno che vengano riportate, se possibile, le parole usate dalla parte lesa per descrivere i fatti, accompagnate da notazioni sul suo stato emotivo;
  - c) **i racconti “de relato” di altri soggetti,** quali famigliari, altri insegnanti, altri minori, educatori etc.;
  - d) **le osservazioni sulle dinamiche famigliari;**
  - e) **le notizie relative a pressioni o minacce** esercitate dall'indagato o persona a lui collegata, sulla parte lesa ovvero su famigliari che abbiano nei confronti di questa una posizione di tutela. Ci si riferisce innanzitutto al genitore denunciante; non è infrequente che quando l'abuso emerge in una situazione di conflitto coniugale, l'indagato ponga in essere aggressioni fisiche nei confronti dell'ex-coniuge denunciante, mettendo a repentaglio la sua incolumità fisica, con il preciso intento di minarne le resistenze psicologiche. E' di tutta evidenza che una tutela assoluta del denunciante costituisce la *conditio sine qua non* perché il minore possa avere validi motivi per proseguire nella propria rivelazione.
  - f) **le notizie concernenti pressioni e minacce nei confronti degli operatori scolastici** che hanno avuto una qualche parte nella segnalazione all'autorità giudiziaria; può infatti accadere che questi ultimi vengano accusati dagli indagati di aver istigato la parte lesa a muovere nei loro confronti accuse false; come si è già detto se tali operatori hanno un preciso dovere giuridico di segnalare il reato, deve essere anche garantita, nel modo più energico, la loro serenità e lo loro incolumità.
  - g) **le notizie concernenti l'esistenza di altri documenti della scuola** che sarà poi compito del pubblico ministero acquisire, quali ad esempio i **registri scolastici** della parte lesa ( che possono contenere indicazioni preziose per quanto concerne l'individuazione dell'epoca dei fatti ovvero circostanze specifiche che possano ricollegare singoli accadimenti a particolari eventi scolastici), i giudizi degli insegnanti (che possono essere un elemento prezioso ai fini di una valutazione della personalità della parte lesa), i temi in cui la parte lesa manifesta i propri problemi: **in alcuni casi la prima *notitia criminis* è proprio costituita da un tema scolastico** in cui il minore riferisce esplicitamente i fatti di abuso, prendendo lo spunto dall'argomento che gli viene proposto; più frequentemente i temi contengono descrizioni vivide del quadro famigliare, utili ai fini di un giudizio di attendibilità del minore e di compatibilità con i fatti narrati.
4. In molti casi se la denuncia della scuola, che è un atto pubblico, è stata redatta in modo adeguato, essa può essere ritenuta sufficiente dal punto di vista probatorio; in altri casi, specialmente quando l'operatore scolastico è un testimone oculare o “*de relato*” del maltrattamento e dell'abuso, può essere necessaria la sua audizione processuale in qualità di testimone tecnico.

5. Occorre rammentare al riguardo che il testimone tecnico ha pieno diritto di esprimere delle valutazioni quando queste sono inerenti al suo pregresso operato; analogamente a quanto accade per il clinico che potrà dar contezza dei giudizi diagnostici e prognostici effettuati, anche l'operatore potrà essere sentito in merito alle proprie valutazioni nella misura in cui esse hanno determinato scelte di natura professionale.
6. Così ad esempio non potrà essere chiesto al teste se la parte lesa gli sia sembrata credibile ma potrà rispondere alla domanda sulle valutazioni che lo hanno condotto a prendere determinati provvedimenti (ad esempio la sua messa in sicurezza ovvero il suo accompagnamento in ospedale).
7. Il **segreto professionale** ed il **segreto d'ufficio** sono riconosciuti agli artt. 200 e 201 c.p.p. rispettivamente ad ogni esercente una professione sanitaria e ad ogni pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio nei termini seguenti: *"Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio...ufficio o professione... i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente una professione sanitaria.... salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria"* (art. 200 1° comma c.p.p.); *"salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti"* (art. 201 1° comma c.p.p.).
8. In altre parole l'operatore scolastico appartenente a strutture pubbliche ovvero convenzionate con enti pubblici, non può astenersi dal deporre quando ha l'obbligo di denuncia, con la sola eccezione stabilita dall'art. 120 del D.P.R. 309/90 che stabilisce che *"gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art 116 (...) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili"*, norma quest'ultima che pone limitazioni al potere di disporre ispezioni o perquisizioni negli uffici dei difensori.
9. Anche nei casi di obbligo di denuncia è comunque ovvio che oggetto dell'obbligo è costituito dai fatti di rilevanza penale e non anche gli aspetti della vita intima dell'utente; questo potrà consentire di mantenere inalterato il rapporto fiduciario con l'utente ed evitare altresì che il processo penale si trasformi in processo alla vittima.

## **H) La legge 19.7.2019 n. 69 (cd. Codice Rosso)**

La legge 2019/69, ispirata alla Direttiva Europea 2012/29/UE e recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25.7.2019 ed entrata in vigore il 9.8.2019 contiene alcune innovazioni importanti che non possono essere ignorate da parte di coloro che, a vario titolo, si occupano di violenza domestica:

1. Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad **accelerare l'avvio del procedimento penale per alcuni reati** (maltrattamenti, stalking, violenza sessuale) e a creare, come esplicitato nei lavori preparatori, "**una presunzione assoluta di urgenza** rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare...a un aggravamento delle conseguenze dannose e pericolose", al fine di consentire l'adozione più celere di provvedimenti di protezione delle vittime;
2. La misura cautelare del **divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stata modificata introducendo la possibilità di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici quale il noto braccialetto elettronico.
3. Vengono istituite quattro nuove figure di reato:
  - il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. **revenge porn**), (art. 612 ter c.p.) punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonda, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici. Il delitto è procedibile d'ufficio negli stessi casi in cui lo è lo stalking.
  - il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, (art. 583 quinquies c.p.) sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo. Il delitto è procedibile d'ufficio.
  - il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio**, (art. 558 bis c.p.) punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. E' sempre procedibile d'ufficio.

- il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto d'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, (art. 387 bis c.p.) sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni e procedibile d'ufficio.
- 4. Vengono **accresciute le sanzioni** dei delitti di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.
- 5. **Nella violenza sessuale il termine per la presentazione della querela** viene esteso da 6 mesi ad un anno e vengono aggravate le pene quando il fatto è commesso in danno di minorenni.
- 6. Analogamente negli atti sessuali con minorenni è previsto un aumento di pena se **il fatto è commesso su minore degli anni 14 ovvero in cambio di denaro o altra utilità**, pure solo promessa; tale reato previsto dall'art. 609 quater c.p. **diventa procedibile d'ufficio e la differenza di età che rende non punibile il minore passa da tre a quattro anni.**
- 7. Nell'**omicidio volontario** è prevista l'ipotesi aggravata (con conseguente pena dell'ergastolo) anche quando commesso "contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva" (art. 577 comma 1 c.p.) mentre la pena è da 24 a 30 anni nel caso di coniuge divorziato, di unione civile, stabile convivenza o relazione affettiva cessate.
- 8. Viene previsto un **inasprimento delle sanzioni** per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di stalking, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo.
- 9. Nei casi di condanna per i delitti interessati dalla riforma, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla **partecipazione a specifici percorsi di recupero.**
- 10. La forze di polizia devono attivare specifici corsi finalizzati alla **preparazione di personale specializzato** nella materia della violenza domestica.
- 11. La **parte lesa dei reati di violenza domestica deve essere sentita dal p.m. entro tre giorni e deve obbligatoriamente ricevere varie informazioni** sia sulle strutture sanitarie e centri antiviolenza sia sui provvedimenti che riguardano l'indagato. **Le misure cautelari in questione devono anche essere obbligatoriamente trasmesse al giudice civile** dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriali.
- 12. Vengono infine istituite **misure in favore degli orfani per crimini domestici** e delle famiglie affidatarie.

Milano 9.9.2019